

STATUTO DEL CONSORZIO PRO LOCO

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituito il "CONSORZIO PRO LOCO" con sede legale in, via, organo periferico dell'UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia .

Il Consorzio fa parte del Comitato Provinciale UNPLI di e del Comitato Regionale UNPLI di

ART. 2 - SCOPI

Il Consorzio svolge attività a favore delle Pro Loco aderenti con i seguenti scopi:

- a) Promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorire la collaborazione con altri Consorzi e con i Comitati Provinciali e Regionali UNPLI e con l' UNPLI Nazionale;
- b) Promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco secondo le singole esigenze, indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l'accoglienza, la solidarietà, l'ospitalità, l'assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l'informazione, tutelarne gli interessi e provvedere anche alla formazione dei dirigenti;
- c) Rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti di tutte le realtà che operano a livello locale, comunale e consortile;
- d) Organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione a favore delle Pro Loco e di altri enti ed associazioni;
- e) Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali;
- f) Gestire ed organizzare un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza;
- g) Promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici;
- h) Promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia attraverso la partecipazione a progetti di terzi;
- i) Pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali;
- j) Svolgere funzioni delegate dall'UNPLI Provinciali, Regionali e Nazionale.

Il Consorzio svolge la sua attività senza fine di lucro attraverso la collaborazione resa gratuitamente da parte dei soci appartenenti alle Pro Loco consorziate e può assumere personale qualora fosse necessario al raggiungimento degli scopi sopra elencati.

L'associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

ART. 3 - PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dalle quote sociali (la quota sociale è intrasmettibile e non rivalutabile);
- b) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio);
- c) da contributi di Enti, Associazioni e privati;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- e) da arredamenti ed attrezzature varie;
- f) da beni mobili ed immobili;
- g) proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente, comprese le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- j) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- k) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- l) Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.

In sede di approvazione del Bilancio consuntivo l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste.

ART. 4 - SOCI

Sono soci del Consorzio le Pro Loco iscritte all'UNPLI e operanti nel territorio dei Comuni di
(per evidenziare la zona operativa).

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle Assemblee;
- ad essere elettori ed elegibili in relazione alle elezioni sociali;
- ad informazioni, ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dal Consorzio, ad eventuali pubblicazioni e a frequentare la sede sociale.

I soci devono:

- rispettare le norme statutarie e i regolamenti;
- inviare nei tempi stabiliti i bilanci preventivi, consuntivi e l'elenco delle attività;
- a ricevere la TESSERA UNPLI DEL SOCIO.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti;
- b) per espulsione, deliberata per gravi motivi morali, come l'inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari, violazione dello statuto sia del Consorzio che dell'UNPLI Nazionale e Regionale sia del Comitato Provinciale con deliberazioni in contrasto con quest'ultimo o arrecanti danni morali e materiali allo stesso;
- c) per la perdita della qualifica di Pro Loco associata all'UNPLI;
- d) per morosità e per indegnità.

I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo. Avverso tali decisioni, l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre ricorso entro 30 giorni dall'avviso presentando controdeduzioni all'Assemblea dei Soci.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità delle Pro Loco consorziate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci.

L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti delle Pro Loco consorziate, eletti in ragione di n. 2 dal Consiglio di ogni singola Pro Loco consorziata.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio:

- a) quando egli ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- c) dietro richiesta di almeno un terzo delle Pro Loco consorziate.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno dell'adunanza. Esso deve essere spedito a tutti i soci, a mezzo posta ordinaria o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- L'approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo e del programma attività;
- L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e le relative modalità di voto;
- L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'esclusione dei soci per valido motivo;
- L'approvazione del regolamento interno con parere favorevole da parte dell'UNPLI Regionale.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento del Consorzio;
- Deliberare su argomenti di carattere straordinario previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato all'inizio dei lavori.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei rappresentanti delle Pro Loco consorziate regolarmente iscritte e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima convocazione, è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo statuto è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- da un rappresentante per ciascuna Pro Loco associata eletto dall'Assemblea dei Soci all'interno dei componenti dell'Assemblea

Possono partecipare ai lavori del Consiglio altri delegati, con voto consultivo, rappresentanti la Provincia, i Comuni o altri organismi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 8 - I COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) Promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti finalizzati a conseguire i fini previsti dallo Statuto;
- b) Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche statutarie;
- d) Eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- e) Eleggere tra i suoi membri il rappresentante del Consorzio presso il Comitato Provinciale;
- f) Esaminare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposto dal segretario.

ART. 9 – RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente, almeno quattro volte all'anno, quando lo ritenga opportuno, o dietro richiesta scritta di almeno un terzo di suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, potrà essere considerato decaduto e sostituito, fino alla scadenza del Consiglio, dall'altro rappresentante della proprio Pro Loco.

Il Consigliere decaduto sarà considerato tale anche dall'Assemblea dei Soci. La Pro Loco socia alla quale apparteneva il rappresentante decaduto deve nominare un nuovo rappresentante in seno all'Assemblea.

Per motivi d'urgenza, sono ammesse convocazioni tramite telefono, fax o e mail, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente è investito dalla legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente ha il mandato di curare l'osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio e delle Associazioni Pro Loco associate; assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed alla gestione del Consorzio, secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, dà concreta attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, al quale può demandare specifiche funzioni di rappresentanza e di gestione. Dette funzioni sono stabilite dal Presidente, che ne risponde nei confronti dell'Assemblea e degli altri organi Statutari.

ART. 11 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per l'attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche al di fuori dei membri dello stesso. In tal caso, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea senza diritto di voto. Il Segretario cura la redazione dei verbali, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo per poi sottoporlo al Consiglio Direttivo ed attua gli adempimenti che gli sono demandati. Può assolvere anche il compito di Tesoriere.

Per lo studio e la risoluzione di determinati problemi e per l'esecuzione di speciali deliberazioni, il Consiglio può nominare Commissioni di studio composte da Presidenti o rappresentanti delle Associazioni Pro Loco e anche da persone esperte nelle specifiche materie.

Il Consiglio Direttivo del Consorzio deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede del Consorzio.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione contabile del Consorzio è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci solo fra persone esterne, con comprovata esperienza in materia.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Hanno il compito di esaminare in ogni tempo la contabilità sociale ed ogni atto attinente all'amministrazione del Consorzio, e di predisporre ogni anno la relazione sul bilancio.

I Revisori nomineranno fra i propri componenti il Presidente. Possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il controllo delle norme statutarie e la gestione di eventuali controversie fra le Pro Loco associate sono effettuati dal Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI

ART. 14 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Dopo la liquidazione delle pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e quelle delle leggi speciali in materia e agli Statuti Provinciali, Regionali e Nazionale dell'UNPLI.

ART. 16 - PRO LOCO COSTITUENTI

Il "CONSORZIO PRO LOCO" è costituito tra le seguenti Pro Locoassociate all'UNPLI, che assumono il ruolo di soci fondatori Potranno essere ammesse altre Pro Loco associate all'UNPLI che facciano richiesta di adesione purché facciano parte dell'ambito territoriale previsto dall'art. 4 del presente statuto.